

Pubblicato il 05/08/2021

N. 00582/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2014 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore  
rappresentato e difeso da [REDACTED]

[REDACTED] con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Castelli in Cagliari,  
via Farina 44;

per l'accertamento

- della nullità e/o inefficacia ovvero per dichiarare illegittimi ed annullare gli atti relativi alla  
vicenda di cui è causa ed in particolare: la comunicazione prot. 1368 racc. n. 13248754214-6,  
spedita in data 15.2.2011, la Determinazione n. 38 del 7.3.2011, il disciplinare rep. 10/09 del  
9.10.2009, la convenzione 26.11.2009;

- della nullità e/o inefficacia, ovvero per annullare e/o dichiarare illegittimi e/o privi di effetti i  
suddetti atti ed in particolare il contratto (convenzione) 9.10.2009 (rep. n. 10/09) e la convenzione  
26.11.2009, sopra richiamati;

- in ogni caso dichiarare il suddetto contratto 9.10.2009 e – ove necessario – quello in data  
26.11.2009 risolti per grave inadempimento del [REDACTED] ovvero inefficaci e privi di

effetto in riferimento all'obbligo di consegnare la struttura nelle condizioni idonee per l'avvio dell'attività;

- dichiarare legittimo (motivato da giusta causa) il recesso delle parti ricorrenti;
- accertare e determinare, secondo quanto indicato nell'espositiva, le spese anticipate ed i danni subiti dalle ricorrenti;
- condannare i resistenti in solido o per le rispettive quote, a pagare a favore delle ricorrenti, in solido o per le rispettive quote, le somme così determinate;
- oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo ed oltre interessi anatocistici dalla data della domanda giudiziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del [REDACTED]

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Gianluca Rovelli e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono le ricorrenti di essere risultate vincitrici della procedura aperta bandita [REDACTED] il 16 aprile 2009 per l'affidamento della concessione d'uso [REDACTED]

Nell'avviso pubblico l'Amministrazione faceva espressa riserva di stipulare il contratto al momento in cui il suddetto gestore avrebbe provveduto al rilascio della struttura.

Con determina n. 68 del 27 aprile 2009 il Comune assegnava la concessione alla costituenda ATI ricorrente per 10 anni e un canone annuo [REDACTED]

In data 30.4.2009 il Responsabile del Settore Tecnico del [REDACTED] relazione contenente la descrizione, a quel momento, dello stato di consistenza del complesso alberghiero-termale e, in data 14.7.2009, si procedeva allo sgombero e all'immissione in possesso del Comune negli immobili, predisponendosi, nell'occasione, un verbale al quale venivano allegate delle schede con la descrizione dello stato del fabbricato e degli arredi.

Nella medesima data [redacted] la struttura veniva affidata [redacted] [redacted] la quale peraltro, con lettera del 4.8.2009, lamentava l'impossibilità di avviare l'attività a causa delle gravi carenze del complesso.

Alla stessa seguiva, in data 31.8.2009, una "Relazione programmatica per la valutazione degli interventi necessari all'avviamento della nuova gestione", predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune, nella quale si indicava in euro 343.604,90 il costo delle opere edilizie da eseguire ed analogo importo (ulteriori euro 343.604,90) per la fornitura e l'installazione delle necessarie attrezzature ed arredi.

Le parti davano quindi avvio ad interlocuzioni per realizzare gli interventi necessari all'avvio della nuova gestione della struttura termale.

La Giunta Comunale con delibera n. 164 del 31 agosto 2009 approvava quindi il programma per la realizzazione delle opere ritenute necessarie ed urgenti.

Più in particolare, riferisce ancora la ricorrente, che l'Amministrazione adottava i seguenti provvedimenti:

- con Determinazione n. 186 in data 11.9.2009 affidava [redacted] la completa ristrutturazione dell'impianto per la produzione e per l'accumulo dell'acqua calda sanitaria;

- con Determinazione n. 189 in data 17.9.2009 affidava all'impresa [redacted] i lavori di tinteggiatura della hall, dei corridoi adiacenti, del locale bar e della cucina;

- con Determinazione n. 192 in data 17.9.2009 affidava all'impresa [redacted] adeguamento dell'impianto elettrico;

- con Determinazione n. 193 in data 17.9.2009 affidava [redacted] manutenzione degli impianti di condizionamento, di riscaldamento e di pressurizzazione idrica.

La [redacted] afferma che, dato il grave ritardo nei lavori gestiti dal Comune, manifestava la sua disponibilità ad effettuare ulteriori lavori, subordinandoli alla concessione, da parte degli istituti di credito, di un mutuo a copertura del necessario importo, provvedendo comunque ad anticipare le somme necessarie per alcuni interventi, nonostante non fossero stati formalizzati i relativi atti e nonostante mancasse un disciplinare (o altro atto formale) per la regolamentazione di tali interventi.

[redacted] (n. rep. 10/09) contenente la disciplina delle condizioni normative di "gestione" dell'albergo termale di Sardara, nel quale si precisava che:

a) l'Amministrazione [redacted] era proprietaria di un complesso immobiliare denominato "[redacted]"

b) la procedura nella quale le ricorrenti erano risultate aggiudicatari aveva per oggetto "l'affitto [redacted]"

- c) la durata della “gestione” era stabilita in dieci anni “con decorrenza dalla data di operatività della struttura ed in base ad apposito verbale sottoscritto dalle parti”;
- d) per una migliore identificazione delle strutture oggetto del contratto si faceva riferimento agli elaborati planimetrici che “pur non essendo allegati fanno parte integrante dell’atto medesimo”;
- e) il canone annuo era pari [REDACTED] da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate;
- f) tale canone sarebbe stato aggiornato ogni anno automaticamente in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, senza necessità di apposita richiesta in tal senso da parte dell'Ente concedente;
- g) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, “non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo”;
- h) “il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone, determinerà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto del contratto”;
- i) a garanzia degli obblighi previsti nel disciplinare era stato effettuato un deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, pari ad euro 23.100,00 ed era stata stipulata apposita polizza assicurativa;
- j) la “gestione” aveva ad oggetto “gli immobili, gli arredi e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che il concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserve”;
- k) “ogni intervento di innovazione, di miglioramento e di addizione riguardante il complesso immobiliare resterà acquisito all'immobile locato e dovrà essere intestato, fin dall'origine, al [REDACTED] senza possibilità di pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali”;
- l) qualsiasi modifica doveva essere oggetto di preventiva autorizzazione del Comune;
- m) nei casi previsti dagli articoli 1583 e 1584 del Codice Civile “la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per qualunque motivo, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata”;
- n) alle ricorrenti era fatto obbligo di assumere tutto il personale “attualmente in servizio ... con lo stesso regime giuridico sussistente con l’attuale gestore”;
- o) alle ricorrenti, inoltre, era fatto divieto assoluto “di cedere il contratto, concedere in uso o affittare a terzi i beni concessi in gestione, o parte di questi”, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- p) la competenza in via esclusiva per qualsiasi controversia era del Tribunale di Cagliari;
- q) per quanto non espressamente contemplato si faceva espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia.

L'efficacia del disciplinare anzidetto – ferma restando, secondo la ricorrente, la sua parziale o totale nullità, invalidità ovvero annullabilità, con particolare riferimento ad alcune delle clausole soprarichiamate (di cui alle lettere d, f, h, j, m, n) - era subordinata, aggiunge la ricorrente, alla consegna (in uno stato idoneo all'utilizzo) del complesso, completo di tutte le strutture, degli impianti e degli arredi destinati all'attività imprenditoriale e quindi alla conseguente possibilità di dare immediato avvio alla medesima.

In nessun atto, prosegue la ricorrente, era infatti previsto l'obbligo, da parte dell'aggiudicatario, di provvedere a lavori o di procedere ad acquisti (in pratica di affrontare ulteriori oneri e spese) per rendere funzionale la struttura, ma esclusivamente l'obbligo di corrispondere il canone con pagamenti trimestrali anticipati e, eventualmente, di effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie che fossero risultate necessarie successivamente alla formale consegna della struttura ed all'avvio dell'attività.

Con provvedimento n. 214 del 16.11.2019 la G.M., preso atto della volontà manifestata dall'ATI aggiudicataria della concessione nonché del progetto presentato, deliberava sul progetto di manutenzione della struttura ricettiva termale per una spesa di € 481.931,40.

Con la stessa delibera il Comune approvava il programma di spese, per complessivi € 400.000,00, per l'acquisto di attrezzature, mobili ed arredi da destinare al [REDACTED] e precisava che sarebbe stata l'ATI, come da accordi, a provvedere *“all'acquisto ed installazione di tali attrezzature, così come individuate nei preventivi di spesa presentati”*. Si dava anche atto che *“a rimborso delle spese sostenute dal Concessionario, il Comune accorda una decurtazione del canone annuo di € 46.349,16, per la durata di anni 10, comprensivo di capitale ed interessi, per un importo complessivo di € 463.491,60”*.

Con atto in data 26.11.2009, sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari Generali [REDACTED] [REDACTED] le parti concordavano poi che il Comune medesimo avrebbe potuto utilizzare gratuitamente la sala convegni e che le associazioni sportive locali avrebbero potuto realizzare corsi di nuoto con uno sconto del 20% sul prezzo.

Con delibera del [REDACTED] il Comune approvava poi il rilascio di una polizza fideiussoria a favore della concessionaria, per un importo di € 400.000,00, al fine di garantire il mutuo che l'ATI avrebbe assunto per l'esecuzione degli interventi, e dava atto che la rata di € 3.862,43 mensile di ammortamento del mutuo sarebbe stata detratta dal canone dovuto al [REDACTED].

[REDACTED] non riusciva tuttavia ad ottenere il mutuo e il Consiglio Comunale, con delibera n. 16 del 17 aprile 2010 revocava la polizza fideiussoria.

La [REDACTED] eseguiva quindi una parte dei lavori previsti ed altra parte veniva eseguita dal Comune, come accertato in data 16.4.2010, con un verbale relativo anche al completamento delle opere necessarie al ripristino ed alla messa in sicurezza della struttura.

Con lettera in data 2 luglio 2010 il legale delle ricorrenti sollecitava una soluzione che tenesse conto della situazione venutasi a creare; sollecito che trovava riscontro in una lettera in data 5.8.2010.

Riferisce ancora la ricorrente che, dato il protrarsi dello stato di incertezza, in data 4.11.2010 comunicava la sua indisponibilità a proseguire nella custodia della struttura che aveva assicurato per 14 mesi, con i relativi esborsi, pur mostrandosi favorevole a reperire differenti soluzioni, previa

determinazione in suo favore di un corrispettivo mensile per lo svolgimento dell'attività in questione.

Veniva quindi sottoscritto dalle parti, in data 13.1.2011, un verbale di "passaggio della custodia".

Con comunicazione prot. 1368, racc. n. 13248754214-6, del 15.2.2011, [redacted] o (come [redacted] una serie di inadempienze, invitando la società a porvi rimedio, pena la risoluzione del contratto.

In particolare, il Comune diffidava la concessionaria ad adempiere tutte le obbligazioni indicate nell'atto, mediante acquisizione di regolarizzazione o sanatoria, produzione dei necessari documenti autorizzativi o nulla osta per l'avvio delle attività, certificati di collaudo e regolare esecuzione delle opere e di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile con tutte le pertinenze ed arredi presenti, dichiarazione di avvio e operatività della struttura nel termine di 15 giorni.

A detta comunicazione la ricorrente dava riscontro con raccomandata in data 28.2.2011, con la quale sosteneva:

- che risultava a carico del [redacted] l'obbligo, richiamato negli artt. 1575 e 1576 C.C. (la cui applicazione era espressamente prevista dall'art. 18 del contratto), non solo di "consegnare" ma anche di "mantenere" la cosa in buono stato, in modo da poter "servire all'uso convenuto" e di "garantire il pacifico godimento";
- che le vicende intercorse fra la data di aggiudicazione e la operatività del contratto/disciplinare (che avrebbe avuto effetto solo a seguito della formale consegna) non erano regolate dalle specifiche clausole del medesimo contratto, ma dalla normativa di carattere generale;
- che la manifestata disponibilità ad agevolare il verificarsi delle condizioni non aveva fatto sorgere in capo alle ricorrenti obbligazioni e/o responsabilità in ordine all'esecuzione di opere od all'acquisto di beni ed attrezzature necessari per l'operatività della struttura, che, per quanto detto, competeva esclusivamente al [redacted]
- che gli atti posti in essere al di fuori del contratto - disciplinare erano invalidi, illegittimi e/o inefficaci, atteso che i rapporti fra le parti erano regolati dal contratto medesimo;
- che, per conseguenza, non aveva alcuna validità la diffida del 15.2.2011 e che la parte inadempiente agli obblighi assunti doveva considerarsi unicamente l'Amministrazione Comunale, dovendosi considerare le società ricorrenti come parti danneggiate.

Ma il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, con Determinazione n. 38 del 7.3.2011, dichiarava la decadenza della concessione e la risoluzione dell'annessa convenzione del 26.11.2009 per grave inadempimento del concessionario.

Ritenendo i motivi addotti a fondamento della risoluzione infondati, la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, [redacted] al fine di ottenere una pronuncia che, previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi relativi alla concessione in gestione della struttura termale, disponesse la risoluzione per inadempimento del Comune della convenzione-contratto [redacted] e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni in suo favore.

A seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n.153030/14, del 04.07.2014, che ha dichiarato sussistente sulla controversia la giurisdizione del giudice amministrativo [REDACTED] ha depositato dinanzi a questo T.A.R. il ricorso in riassunzione con cui ripropone le domande già formulate in sede di giudizio davanti al giudice ordinario.

Si è costituito in giudizio il [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso.

E' seguito lo scambio di memorie difensive con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

All'udienza pubblica del 17 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

## DIRITTO

1. La procedura ad evidenza pubblica posta in essere dal [REDACTED] per l'affidamento in concessione d'uso [REDACTED] sito in località [REDACTED] non deve essere considerata quale mera concessione di bene appartenente al patrimonio dell'ente, ma piuttosto inquadrata correttamente nel più ampio contesto in cui si colloca, volto allo sfruttamento delle acque [REDACTED]

2. Conseguentemente, la convenzione-contratto [REDACTED] quale aggiudicataria della procedura predetta, in data 9.10.2009, recava la disciplina anche dell'attività termale, che avrebbe dovuto essere esercitata avvalendosi della struttura di proprietà comunale affidata in concessione d'uso.

3. Ben si comprende, dunque, come il rapporto insorto a seguito della stipula del contratto non possa considerarsi quindi meramente privatistico, essendo la vicenda nel suo complesso qualificata dalla funzionalizzazione dell'attività termale alla tutela dell'interesse pubblico. Si tratta, pertanto, di un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'amministrazione dispone di poteri autoritativi.

4. La giurisdizione, dunque, appartiene al giudice amministrativo, tanto che la si voglia ricondurre nell'ambito della previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., inquadrando la convenzione-contratto nell'ambito degli accordi a oggetto pubblico, quanto che si invochi, piuttosto, la lett. b), del medesimo comma 1 dell'art. 133, non concernendo la controversia in questione il pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi (come pure enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ordinanza che ha definito il regolamento di giurisdizione).

5. Ciò detto, quale opportuna premessa per una migliore comprensione delle vicende sottese alle domande della ricorrente, si può procedere all'esame delle doglianze dedotte, con la precisazione che le medesime possono essere trattate congiuntamente.

6. In sostanza, le ricorrenti contestano che il contratto possa ritenersi risolto, a seguito della diffida del Comune, per pretesi inadempimenti ai medesimi imputabili, non avendo, a ben vedere, la convenzione sottoscritta dalla parti mai prodotto alcun effetto, dal momento che la sua efficacia era stata dalle stesse parti subordinata alla consegna del complesso in uno stato idoneo al suo utilizzo e completo di tutte le strutture e arredi, condizione che per i motivi indicati in ricorso non si sarebbe mai avverata.

7. Al più, rileva la ricorrente, il contratto dovrebbe ritenersi risolto per inadempimento del Comune all'obbligo di consegnare la struttura in uno stato tale da consentire l'avvio dell'attività.

8. L'accoglimento delle predette domande comporterebbe, poi, secondo la difesa dei ricorrenti, l'illegittimità della decadenza dalla concessione.

9. Domandano, infine, i ricorrenti il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento dei danni patiti, nella misura da quantificare.

10. Il ricorso è infondato.

11. La parte ricorrente si duole del fatto che, non essendo stato il complesso alberghiero consegnato in uno stato idoneo al suo utilizzo e completo di tutti gli impianti e arredi funzionali a consentire l'inizio dell'attività, il contratto stipulato con il Comune non avrebbe mai prodotto effetti, senza considerare che, all'esito delle vicende che si sono sommariamente descritte nella parte in fatto, è stata poi la sua condotta inadempitiva a precludere l'avveramento della condizione rappresentata dalla regolare consegna.

12. Difatti, trova riscontro nella documentazione versata agli atti (docc. 12 e 14, allegati alla memoria del Comune resistente), quanto rilevato dalla difesa del Comune laddove riferisce che, facendo seguito ad una preventiva interlocuzione tra le parti:

- la concessionaria aveva manifestato la precisa volontà di farsi carico della realizzazione delle opere ancora necessarie e dell'acquisto di attrezzature e arredi, previa contrazione di un mutuo che avrebbe dovuto essere garantito dall'Amministrazione comunale;

- con nota dell'11.11.2009, assunta al protocollo con il n. 11654, la concessionaria aveva presentato all'Amministrazione il relativo progetto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui facevano seguito due distinte Deliberazioni di G.C., la n. 209 e la n. 214 del 16.11.2009, in cui si approvava il progetto medesimo e il programma di spese, sempre a carico della concessionaria, per l'acquisto di attrezzature e arredi.

- con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2009 il Comune approvava il rilascio di una polizza fideiussoria a favore della concessionaria, per un importo di € 400.000,00, al fine di garantire il mutuo che l'ATI avrebbe assunto per l'esecuzione degli interventi in questione;

- la ██████████ non riusciva tuttavia ad ottenere il mutuo e il Consiglio Comunale, con delibera n. 16 del 17 aprile 2010 revocava la polizza fideiussoria.

13. D'altra parte, è la stessa ricorrente a riconoscerlo espressamente nel suo ricorso per riassunzione.

14. Orbene, non è revocabile in dubbio che gli atti consacranti i nuovi impegni assunti ██████████ che hanno peraltro determinato l'adozione di diverse delibere dell'Amministrazione comunale, abbiano concorso ad integrare il regolamento contrattuale, rappresentando la fonte di una nuova obbligazione a carico della concessionaria.

15. Del pari incontestato è il fatto che il contratto di mutuo che la ricorrente si era impegnata a sottoscrivere non veniva stipulato dalla ricorrente e che conseguentemente la polizza fideiussoria, nel frattempo rilasciata dal Comune per l'esecuzione delle opere e l'acquisto degli arredi necessari all'avvio dell'attività, veniva revocata.



16. La ricorrente eseguiva poi, come si è descritto, direttamente parte delle opere programmate che tuttavia, in esito al controllo di regolarità, da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, si rivelavano realizzate in difformità rispetto alle condizioni pattuite, previste nella Relazione istruttoria recante parere favorevole del Responsabile del settore tecnico, allegata alla delibera G.C. precitata, di approvazione del progetto, e con diverse irregolarità amministrative.

17. In particolare, veniva riscontrata l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in assenza, tanto della preventiva autorizzazione del Comune, quanto della dichiarazione unica autocertificativa che, del pari, avrebbe dovuto essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Parte delle opere edili e impiantistiche non risultavano adeguatamente rendicontate e non sarebbe stata consegnata la documentazione relativa al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere medesime. Erano emerse inoltre diverse altre irregolarità di natura amministrativa.

18. Né, d'altra parte, a seguito di contestazioni di siffatto tenore e tantomeno in riscontro alla diffida ad adempiere del Comune, risulta che la ricorrente abbia mai dimostrato la regolare esecuzione delle opere in questione o fornito la documentazione mancante.

19. In definitiva, emerge da quanto finora detto che l'inadempimento che non ha consentito l'avverarsi della condizione rappresentata dalla regolare consegna del complesso – ██████████ e gli altri ricorrenti si dolgono - è addebitabile infine proprio alla ricorrente, concretandosi la sua condotta in un inadempimento di non scarsa importanza che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., consente l'operatività del rimedio risolutorio.

20. E non è superfluo evidenziare che, al di là dell'obiettivo inosservanza del programma contrattuale e della sua rilevante incidenza nell'economia complessiva del rapporto, la non scarsa importanza dell'inadempimento della ricorrente è confermata dalla sua valutazione alla stregua del principio di buona fede che, nel caso di specie, impone di assegnare il giusto peso all'affidamento riposto dal Comune circa la corretta esecuzione delle opere da parte della concessionaria, la cui "delusione" non ha consentito all'ente di apprestare prontamente le risorse necessarie all'adempimento in proprio delle prestazioni rimaste ineseguite.

21. Sul versante del rapporto concessorio, infine, il Comune ha legittimamente dichiarato la decadenza della ricorrente dalla concessione, attesa la gravità degli inadempimenti occorsi.

22. E' appena il caso di rilevare, in relazione al preteso vizio di incompetenza – peraltro insussistente trattandosi di atto gestionale -lamentato dalla ricorrente in sede di memoria versata agli atti del giudizio in data 15 gennaio 2021, che non è consentito affidare nuove censure avverso agli atti impugnati a una memoria, ovvero a un atto non notificato a controparte e rispetto al quale alcun contraddittorio può dirsi instaurato.

23. In ogni caso va precisato che spetta oramai da tempo alla dirigenza -e non all'organo politico di Giunta- il potere (gestionale) di disporre la decadenza da una concessione di beni o di servizi. Infatti, tale potere resta collegato ad una funzione amministrativa irriducibile ad essere in qualche modo ricondotta all'attività politica dell'ente; ciò in quanto, a norma dell'articolo 107 del TUEL, la titolarità dei provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno (ivi compresi quelli che afferiscono ad un rapporto concessorio) appartiene al dirigente, mentre alla Giunta ( ex art. 48 TUEL) spetta una competenza residuale qui non in rilievo (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 203).

24. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto siccome infondato.

25. Non essendo riscontrabili profili di illegittimità nella condotta dell'Amministrazione, la domanda risarcitoria va anch'essa respinta.

26. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell'amministrazione, liquidate in € 2.500/00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE  
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO